

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 17-7523

**Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. - Assemblea straordinaria ed ordinaria del 28 aprile 2014.
Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Vista la convocazione dell'Assemblea straordinaria ed ordinaria di Sviluppo Piemonte Turismo srl (società a partecipazione regionale totalitaria) fissata in data 28 aprile 2014.

Visto che tale convocazione reca all'Ordine del Giorno, in parte straordinaria, i seguenti punti:

1. Variazioni statutarie secondo le disposizioni di legge in materia di trasparenza, rappresentanza di genere e organi monocratici.
2. Varie ed eventuali.

e, in parte ordinaria, i seguenti punti:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 e relazione accompagnatoria: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione Budget e Piano Attività 2014.
3. Delibera in merito al rinnovo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.
4. Varie ed eventuali.

Viste, per quanto riguarda la parte straordinaria, le proposte di modifica ed integrazione statutaria provenienti dalla Società, contenute nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e che coinvolgono l'art. 13, l'art. 17 ed il nuovo art. 21.

Considerato che il nuovo testo dell'art. 13 recepisce il disposto di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17.

Considerato che il nuovo testo dell'art. 17:

- introduce la possibilità di scelta (monocratica o collegiale) della composizione dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c.;
- prevede, in caso di composizione collegiale, la rappresentanza di genere;
- recepisce il disposto di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17.

Considerato che il nuovo art. 21 recepisce il disposto di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea di Sviluppo Piemonte Turismo srl il 28 aprile 2014 di esprimersi favorevolmente al nuovo testo di statuto proposto.

Vista la proposta di Bilancio Consuntivo 2013.

Preso atto della riduzione dell'indebitamento e del conseguimento di un utile d'esercizio di euro 4.172,00, superiore a quello dell'esercizio precedente.

Preso atto che, secondo la Relazione del Collegio Sindacale allegata al suddetto Bilancio, esso “rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società” ed inoltre non si rilevano motivi ostativi alla sua approvazione.

Preso atto che:

- secondo il suddetto bilancio, nel 2013 l’incidenza delle spese di personale, il cui totale è peraltro diminuito rispetto al 2012, è stata comunque superiore al 50% del totale delle spese della Società e pertanto, a maggior ragione, superiore al 50% delle spese correnti;
- secondo dati forniti dalla Società, in ciascuno degli anni 2012 e 2013 la spesa per contratti flessibili è aumentata rispetto al precedente esercizio.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’Assemblea di Sviluppo Piemonte Turismo srl il 28 aprile 2014 di esprimersi favorevolmente all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 richiamando, dato il regime di *in house providing* in cui la Società opera, la necessità di contenimento dei costi aziendali conseguentemente alla normativa vigente, in particolare al combinato disposto dell’art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 e s.m.i., dell’art. 9, commi 1 e 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i. e del comma 557 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Visto il Budget e Piano Attività 2014, e ritenuto di esprimersi favorevolmente alla sua approvazione subordinatamente all’effettiva copertura della spesa, risultante dal relativo preventivo, tramite le UPB assegnate alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport e fatta salva la predetta necessità di contenimento dei costi aziendali.

Ritenuto di non procedere ora alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, bensì di riservarsi di adottare i relativi provvedimenti compatibilmente con la normativa vigente in termini di *prorogatio*.

Data l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento, collegate all’esigenza di fornire, in tempo utile per l’Assemblea Ordinaria dei soci prevista in data 28 aprile 2014, indirizzi al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà in quella sede;

la Giunta regionale, all’unanimità,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’Assemblea Ordinaria di Sviluppo Piemonte Turismo srl del 28 aprile 2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA DI STATUTO
"Sviluppo Piemonte Turismo S.R.L".	"Sviluppo Piemonte Turismo S.R.L".
<i>Società Unipersonale della Regione Piemonte</i>	<i>Società Unipersonale della Regione Piemonte</i>
Titolo I	Titolo I
Denominazione, sede e durata del contratto sociale	Denominazione, sede e durata del contratto sociale
Art. 1	Art. 1
<p>1. E' costituita Una società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico con la denominazione di "Sviluppo Piemonte Turismo S.R.L." – Società unipersonale della Regione Piemonte.</p> <p>.2. La società è costituita con un unico socio ai sensi dell' Art. 2463 c.c. e potrà successivamente allargare la compagine sociale in costanza di controllo regionale esclusivamente a favore di enti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge e del presente statuto</p> <p>3. La società è sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Piemonte e trovano applicazione rispetto ad essa le disposizioni del capo IX del Titolo V del Codice Civile.</p>	<p>. E' costituita Una società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico con la denominazione di "Sviluppo Piemonte Turismo S.R.L." – Società unipersonale della Regione Piemonte.</p> <p>.2. La società è costituita con un unico socio ai sensi dell' Art. 2463 c.c. e potrà successivamente allargare la compagine sociale in costanza di controllo regionale esclusivamente a favore di enti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge e del presente statuto</p> <p>3. La società è sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Piemonte e trovano applicazione rispetto ad essa le disposizioni del capo IX del Titolo V del Codice Civile.</p> <p>.</p>
Art. 2	Art. 2
1. La Società ha sede legale in Torino	1. La Società ha sede legale in Torino
Art. 3	Art. 3
1. La durata della Società viene stabilita sino al 31.12.2020 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell' Assemblea dei soci.	1. La durata della Società viene stabilita sino al 31.12.2020 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell' Assemblea dei soci.
Titolo II	Titolo II
Oggetto sociale	Oggetto sociale

Art. 4.	Art. 4.
1. La società concorre, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, all'esercizio delle funzioni turistiche della Regione previste dalle disposizioni vigenti o che entreranno in vigore nella materia.	1. La società concorre, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, all'esercizio delle funzioni turistiche della Regione previste dalle disposizioni vigenti o che entreranno in vigore nella materia.
2. In particolare, la Società provvede, coadiuvando la Regione nella definizione dei programmi previsti dall' articolo 3 della l.r. 75/1996, alla: <ul style="list-style-type: none"> raccolta, analisi ed elaborazione di dati ed informazioni, quantitativi e qualitativi, al fine di creare una fonte ricca, articolata e professionale cli informazioni rilevanti disposizione della Regione Piemonte e del settore turistico regionale per la promozione del territorio come destinazione turistica: 	2. In particolare, la Società provvede, coadiuvando la Regione nella definizione dei programmi previsti dall' articolo 3 della l.r. 75/1996, alla: <ul style="list-style-type: none"> raccolta, analisi ed elaborazione di dati ed informazioni, quantitativi e qualitativi, al fine di creare una fonte ricca, articolata e professionale cli informazioni rilevanti disposizione della Regione Piemonte e del settore turistico regionale per la promozione del territorio come destinazione turistica:
<ul style="list-style-type: none"> gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di competenza specializzato nel settore turistico, con una profonda conoscenza del sistema e del funzionamento dei mercati di provenienza dei turisti del Piemonte, con il compito del monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza. 	<ul style="list-style-type: none"> gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di competenza specializzato nel settore turistico, con una profonda conoscenza del sistema e del funzionamento dei mercati di provenienza dei turisti del Piemonte, con il compito del monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza.
3. La Società, inoltre, potrà svolgere, su incarico della Regione Piemonte, attività di: informazione sull'offerta turistica regionale; coordinamento dei sistemi turistici ed ogni altra attività richiesta dalla Regione	3. La Società, inoltre, potrà svolgere, su incarico della Regione Piemonte, attività di: informazione sull'offerta turistica regionale; coordinamento dei sistemi turistici ed ogni altra attività richiesta dalla Regione
4. Tutte le attività, per le quali potranno essere previsti eventualmente dei contributi di sponsorizzazione da parte di soggetti privati, potranno senza carattere di prevalenza, e solo se realizzate nell'interesse della Regione Piemonte ai fini della realizzazione dell' oggetto sociale..	4. Tutte le attività, per le quali potranno essere previsti eventualmente dei contributi di sponsorizzazione da parte di soggetti privati, potranno senza carattere di prevalenza, e solo se realizzate nell'interesse della Regione Piemonte ai fini della realizzazione dell' oggetto sociale..
Titolo III	Titolo III
Capitale sociale.	Capitale sociale.
Art. 5	Art. 5

<p>1. Il capitale sociale è di € 100.000,00 (Euro centomila/DD), costituito in un'unica quota e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto. nella titolarità di enti pubblici.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato 'anche con conferimento di beni-in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.</p> <p>3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del C.c ..</p>	<p>1. Il capitale sociale è di € 100.000,00 (Euro centomila/DD), costituito in un'unica quota e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto. nella titolarità di enti pubblici.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato 'anche con conferimento di beni-in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.</p> <p>3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del C.c ..</p>
Art. 6	Art. 6
<p>1. Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci, nel momento in cui la compagine sociale sarà plurima, in proporzione alle quote da ciascuno possedute.</p>	<p>1. Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci, nel momento in cui la compagine sociale sarà plurima, in proporzione alle quote da ciascuno possedute.</p>
<p>2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 3D giorni dalla data di comunicazione dell' offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell' organo amministrativo.</p> <p>3. Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare <i>tale</i> diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni</p> <p>4. Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.</p> <p>5. Nel caso in cui l'offerta. venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.</p>	<p>2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 3D giorni dalla data di comunicazione dell' offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell' organo amministrativo.</p> <p>3. Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare <i>tale</i> diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni</p> <p>4. Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.</p> <p>5. Nel caso in cui l'offerta. venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.</p>
Art. 7	Art. 7
<p>1. Il capitale - in sede di costituzione - risulta interamente <i>versato</i> dalla Regione Piemonte quale socio unico.</p> <p>2. All'ingresso di eventuali nuovi soci - aventi comunque natura di ente pubblico così come di seguito si intenderà ogni qualvolta si</p>	<p>1. Il capitale - in sede di costituzione - risulta interamente <i>versato</i> dalla Regione Piemonte quale socio unico.</p> <p>2. All'ingresso di eventuali nuovi soci - aventi comunque natura di ente pubblico così come di seguito si intenderà ogni qualvolta si richiamino</p>

richiamino gli eventuali ulteriori soci - i versamenti sulle quote saranno richiesti dall' Organo Amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.	gli eventuali ulteriori soci - i versamenti sulle quote saranno richiesti dall' Organo Amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.
Art.8	Art.8
<p>1. I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nominale <i>quale</i> risulta dall'ultimo bilancio approvato.</p> <p>2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.</p>	<p>1. I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nominale <i>quale</i> risulta dall'ultimo bilancio approvato.</p> <p>2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.</p>
Titolo IV	Titolo IV
L'Assemblea	L'Assemblea
Art. 9	Art. 9
<p>1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:</p>	<p>1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:</p>
a. l'approvazione dei bilanci sulla base della disponibilità finanziaria anticipata dalla Regione, che verrà determinata <i>di</i> anno in anno nella legge finanziaria regionale;	a. l'approvazione dei bilanci sulla base della disponibilità finanziaria anticipata dalla Regione, che verrà determinata <i>di</i> anno in anno nella legge finanziaria regionale;
b. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	b. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; c. la

<p>c. la nomina e la revoca di un eventuale, Direttore e la fissazione del relativo trattamento retributivo;</p> <p>d. le modificazioni dello Statuto;</p> <p>e. la nomina e la revoca .dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;</p> <p>f. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale</p> <p>g. il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci</p>	<p>nomina e la revoca di un eventuale, Direttore e la fissazione del relativo trattamento retributivo;</p> <p>d. le modificazioni dello Statuto;</p> <p>e. la nomina e la revoca .dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;</p> <p>f. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale</p> <p>g. il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci</p>
<p>h. il compimento di operazioni che comportino spese eccedenti le previsioni del bilancio preventivo;</p>	<p>h. il compimento di operazioni che comportino spese eccedenti le previsioni del bilancio preventivo;</p>
<p>3. L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal codice civile</p> <p>.4. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>5. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione o negli altri modi previsti dalla Legge, almeno una volta all' anno entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio o anche entro 180 giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano</p>	<p>3. L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal codice civile</p> <p>.4. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>5. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione o negli altri modi previsti dalla Legge, almeno una volta all' anno entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio o anche entro 180 giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano</p>
<p>Art. 10</p>	<p>Art. 10</p>
<p>1. Possono intervenire all' assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni.</p> <p>2. I soci potranno farsi rappresentare ai sensi dell' art. 2479 bis C.c .</p> <p>3. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea</p>	<p>1. Possono intervenire all' assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni.</p> <p>2. I soci potranno farsi rappresentare ai sensi dell' art. 2479 bis C.c .</p> <p>3. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea</p>
<p>Art. 11</p>	<p>Art. 11</p>
<p>1. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata, fax o e-mail da inviarsi a tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo email risultante dal libro dei soci.</p> <p>2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del</p>	<p>1. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata, fax o e-mail da inviarsi a tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo email risultante dal libro dei soci.</p> <p>2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno,</p>

<p>giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.</p> <p>3. L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purché vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo e tutti i componenti del collegio sindacale siano presenti o informati.</p> <p>4. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta di un altro socio</p>	<p>dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.</p> <p>3. L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purché vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo e tutti i componenti del collegio sindacale siano presenti o informati.</p> <p>4. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta di un altro socio</p>
<p>Art.12</p>	<p>Art.12</p>
<p>1. L'assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> <p>3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, il verbale dell'assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio.</p>	<p>1. L'assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> <p>3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, il verbale dell'assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio.</p>
<p>Titolo V</p>	<p>Titolo V</p>
<p>Amministrazione</p>	<p>Amministrazione</p>
<p>Art. 13</p> <p>L'organo amministrativo della società è costituito dall' Amministratore Unico nominato direttamente dalla Regione cui compete la fissazione del relativo trattamento retributivo.</p> <p>2. L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile senza soluzione di continuità per non più di due volte, senza soluzione di continuità</p>	<p>Art. 13</p> <p>L'organo amministrativo della società è costituito dall' Amministratore Unico nominato direttamente dalla Regione cui compete la fissazione del relativo trattamento retributivo.</p> <p>2. L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile senza soluzione di continuità per non più di due volte.</p> <p>3. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico della società, salvo la possibilità di optare :</p> <p>a) coloro che rivestono cariche elettive o di governo, fatto salvo quanto</p>

	<p>previsto dalla l.r. 39/1995, nonché incarichi direttivi regionali o nazionali di partito;</p> <p>b) coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di società o enti costituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti;</p> <p>c) coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di società o enti costituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti.</p>
Art. 14	Art. 14
1. Fatto salvo quanto riservato all' Assemblea dall' art 91' organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali;	1. Fatto salvo quanto riservato all' Assemblea dall' art 91' organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali;
Art. 15	Art. 15
1. La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta all' Amministratore Unico.	1. La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta all' Amministratore Unico
Art.16 .	Art.16 .
<p>1. Il Direttore, qualora nominato, sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell' assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi persegua obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall' Amministratore unico. La sua carica è cumulabile con quella dell' Amministratore Unico.</p> <p>2. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota di cui al successivo comma non può eccedere quello spettante ai Direttori regionali.</p>	<p>1. Il Direttore, qualora nominato, sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell' assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi persegua a obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall' Amministratore unico. La sua carica è cumulabile con quella dell' Amministratore Unico.</p> <p>2. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota di cui al successivo comma non può eccedere quello spettante ai Direttori regionali.</p>

<p>3. Una parte non inferiore al trenta per cento del compenso complessivo va corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale coerenti con quelli posti dalla Regione all' Amministratore unico.</p>	<p>3. Una parte non inferiore al trenta per cento del compenso complessivo va corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale coerenti con quelli posti dalla Regione all' Amministratore unico.</p>
<p>Titolo VI</p>	<p>Titolo VI</p>
<p>Collegio Sindacale ed altre forme di controllo.</p>	<p>Collegio Sindacale ed altre forme di controllo.</p>
<p>Art. 17</p>	<p>Art. 17</p>
<p>1. Spetta al collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, la funzione di controllo contabile ex Art. 2409-bis, comma 3°, cod. civ ..</p> <p>2. Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.</p> <p>3. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro l'amministratore. L'azione di responsabilità contro l'amministratore potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo <i>del</i> capitale sociale.</p>	<p>1. Qualora sia obbligatorio per legge o sia ritenuto opportuno dai soci, l'assemblea nomina l'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile</p> <p>Esso esercita anche la revisione legale ed è costituito da almeno un revisore legale iscritto nel relativo registro.</p> <p>L'Assemblea, con la decisione di nomina provvede altresì alla determinazione del compenso spettante all'organo di controllo (monocratico o collegiale) e, nel caso di composizione collegiale, alla designazione del presidente.</p> <p>Nel caso di organo di controllo collegiale si applica la normativa vigente in tema di rappresentanza di genere</p> <p>I membri dell'organo di controllo collegiale o il Sindaco Unico sono rieleggibili e durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni.</p> <p>Non possono ricoprire una carica nell'Organo di controllo della Società , salvo la possibilità di optare:</p> <p>a) coloro che rivestono cariche elettive o di governo, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 39/1995, nonché incarichi direttivi regionali o nazionali di partito;</p> <p>b) coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di società o enti costituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti;</p> <p>c) coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di società o enti costituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o</p>

	<p>controllati dai citati soggetti.</p> <p>2. Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.</p> <p>3. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro l'amministratore. L'azione di responsabilità contro l'amministratore potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.</p>
Art. 18	Art. 18
<p>1. L'esercizio dei poteri di gestione avviene <i>nel</i> rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dalla Regione Piemonte.</p> <p>2. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell' Amministratore</p> <p>3. Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo è tenuto a presentare al Presidente della Giunta regionale una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate ed affidate per conto della Regione.</p>	<p>1. L'esercizio dei poteri di gestione avviene <i>nel</i> rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dalla Regione Piemonte.</p> <p>2. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell' Amministratore</p> <p>3. Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo è tenuto a presentare al Presidente della Giunta regionale una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate ed affidate per conto della Regione.</p>
Titolo VII	Titolo VII
Bilancio e utili	Bilancio e utili
Art. 19	Art. 19
<p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.</p> <p>2. Alla fine cl'ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale da compilare con i criteri e</p>	<p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.</p> <p>2. Alla fine cl'ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale da compilare con i criteri e con</p>

<p>con l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre - all' Assemblea dei Soci.</p> <p>3. Il Bilancio sarà sottoposto all' approvazione dell' Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio, o entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all' oggetto della società lo richiedano.</p>	<p>l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre - all' Assemblea dei Soci.</p> <p>3. Il Bilancio sarà sottoposto all' approvazione dell' Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio, o entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all' oggetto della società lo richiedano.</p>
Art. 20	Art. 20
1. Gli utili netti saranno imputati a riserva.	1. Gli utili netti saranno imputati a riserva.
Titolo VIII Disposizioni finali	Titolo VIII Trasparenza e disposizioni finali
	Art. 21
	<p>In attuazione della legge regionale n. 17 del 27/12/2012, per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale in particolare le seguenti informazioni:</p> <p>a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;</p> <p>b) il bilancio di previsione annuale;</p> <p>c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;</p> <p>d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;</p> <p>e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;</p> <p>f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;</p> <p>g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o</p>

	mediante procedura ad evidenza pubblica.
Art. 21	Art. 22
<p>1. Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli artt. 2448 - 2449 e 2497 del C.c ..</p> <p>2. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>	<p>1. Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli artt. 2448 - 2449 e 2497 del C.c ..</p> <p>2. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>
Art. 22	Art. 23
<p>I. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile.</p>	<p>I. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile.</p>